

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1706/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

(1) considerando che la quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, in prosieguo denominata «convenzione», è stata conclusa per una durata di dieci anni a decorrere dal 1° marzo 1990; che è stata tuttavia prevista la possibilità di modificarne le disposizioni nell'ambito di una revisione intermedia;

(2) considerando che, in applicazione della facoltà suddetta, il 4 novembre 1995 è stato firmato a Maurizio un accordo che modifica detta convenzione;

(3) considerando che occorre adottare, a titolo di misure transitorie applicabili fino all'entrata in vigore dell'accordo suddetto, disposizioni che consentano un'applicazione anticipata di alcune di tali modifiche della convenzione;

(4) considerando che la lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 168 della convenzione prevede che i prodotti originari degli Stati ACP:

— enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato CE, che sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 40 del trattato CE

oppure

— soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune,

siano importati nella Comunità in deroga al regime generale in vigore nei confronti dei paesi terzi, secondo le seguenti disposizioni:

i) sono ammessi in esenzione da dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie in vigore al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione;

ii) per i prodotti diversi da quelli di cui al punto i), la Comunità adotta le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita;

(5) considerando che la lettera d) del paragrafo 2 dell'articolo 168 della convenzione prevede che il regime di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo entri in vigore contemporaneamente alla convenzione e rimanga applicabile per tutta la durata di quest'ultima;

(6) considerando che, secondo la decisione 97/683/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1997, che approva l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e gli Stati ACP relativo all'allegato XL della quarta convenzione ACP-CE riguardante la dichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui al punto ii) della lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 168 ⁽³⁾ e all'articolo 1, lettera j), della decisione n. 6/95 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 20 dicembre 1995, relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996, è stato convenuto di applicare agli Stati ACP firmatari dell'accordo sulla revisione intermedia della convenzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e quindi prima dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, il regime di cui alla lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 168 riguardante gli scambi di prodotti agricoli ed alimentari;

(7) considerando che i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori in questione istituiscono regimi di scambi con i paesi terzi;

⁽¹⁾ GU C 108 del 7. 4. 1998, pag. 17.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 luglio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 30.